



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 14

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

87^a seduta: mercoledì 4 marzo 2009

Presidenza del presidente VIZZINI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1106) Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* BIANCO (PD)	3
BODEGA (LNP)	4
BOSCETTO (PdL)	4
* CECCANTI (PD)	4
MALAN (PdL), relatore	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5, 6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1106) *Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1106.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Propongo pertanto di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Malan.

MALAN, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione svolta nella seduta del 21 gennaio. Si tratta della modifica di un'intesa firmata già a suo tempo, che non implica oneri di carattere finanziario. Si intende semplicemente riconoscere un diverso ordinamento dell'istituto di istruzione che la Chiesa avventista gestisce e che, a sua volta, è conseguente al nuovo ordinamento universitario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIANCO (PD). Signor Presidente, i senatori del Partito Democratico concordano con la sintetica esposizione del collega Malan. In Commissione abbiamo già svolto un approfondito dibattito e siamo assolutamente favorevoli al disegno di legge in esame. Anche i senatori del Partito Democratico si sono associati nella richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, affinché fosse possibile l'esame più rapido possibile da parte del Parlamento.

Voteremo a favore di tale disegno di legge, convinti che si tratti di un importante riconoscimento che sostanzia un principio effettivo di libertà religiosa e di pari considerazione delle varie religioni. Questa è la ragione per la quale voteremo convintamente a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altre richieste di intervento, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CECCANTI (*PD*). Signor Presidente, credo che sia importante riprendere la stagione delle intese. Oltre ai disegni di legge in discussione, vi sono altre occasioni in tale direzione.

Spero che questo disegno di legge possa completare il quadro della disciplina delle confessioni prive di intesa, che l'abbiano richiesta, che abbiano pattuito con lo Stato, o che intendano modificare intese già vigenti.

BOSCETTO (*PdL*). Presidente, condivido le parole del senatore Ceccanti ed esprimo tutta la soddisfazione del mio Gruppo.

BODEGA (*LNP*). Signor Presidente, vorrei che rimanesse agli atti il voto favorevole del nostro Gruppo. Le auspiccate intese si possono estendere non solo a questo disegno di legge, ma anche alle importanti riforme che stiamo cercando di attuare in questo periodo. Noi ce la stiamo mettendo tutta, e ci auguriamo che ciò avvenga anche da parte di altri Gruppi.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,35

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1106

d'iniziativa governativa

«Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno)

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa.

Art. 2.

(Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, è sostituito dal seguente:

«1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.».

ALLEGATO
(articolo 1)

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO MODIFICATIVA DELL'ARTICOLO 12 DELL'INTESA FIRMATA IL 29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516

Preambolo

La Repubblica Italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, della citata intesa, di modificarla con le seguenti disposizioni:

Art. 1.

(Istituto Avventista di Cultura Biblica)

1. Il comma primo dell'articolo 12 dell'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno, firmata il 29 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.

1. Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore».

Art. 2.

(Legge di approvazione dell'intesa)

1. Il Governo della Repubblica presenterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

